

URGENTE

Prot. n. CS 037/2010

Roma, 04 marzo 2011

Al Capo del Dipartimento
Pres. Franco Ionta

Al Direttore Generale Personale e Formazione
Dott. Riccardo Turrini Vita

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dr.ssa Pierina Conte

ROMA

e, per conoscenza,

Ai Vice Capi del DAP

Ai Direttori Generali del D.A.P.

ROMA

Alle Segreterie Regionali e Territoriali FP CGIL
Ai Delegati e Iscritti FpCgil Polizia Penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Giornata di Festa nazionale 150° anniversario unificazione d'Italia, 17marzo2011. (*Decreto Legge 22 febbraio 2011 , n. 5*) . **Disciplina ed applicazione degli effetti giuridico-economici e contrattuali derivanti.**

Egregio Capo del Dipartimento,

come è noto la legge 29 giugno 2010, n. 100, ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, in ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia, con ciò prevedendo espressamente " *che il giorno è festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private*".

Conseguentemente, il decreto-legge richiamato in oggetto, all'art.1 reca disposizioni per cui " *limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.*" ed al comma 2° del medesimo articolo che " *...per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.*".

Orbene, per analisi della norma in argomento, al fine di comprenderne e fare chiarezza sugli effetti applicativi nei confronti in particolare degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, questa O.S. ritiene di potersi esporre nei termini della seguente interlocutoria, di cui sin d'ora si chiede di ricevere da parte di codesta Amministrazione Centrale un formale riscontro.

Infatti: per la festività del 4 novembre, istituita dalla legge n. 260/1949, è stato previsto che a decorrere dal 1977 (L. 54/1977) la sua celebrazione abbia luogo nella prima domenica del mese di novembre di ogni anno cessando nel contempo di essere considerata giorno festivo e pacifico che alcuna indennità aggiuntiva o maggiorazione retributiva compete ai dipendenti pubblici stante la previsione dell'art. 1, c. 224, legge n. 266/2005.

Resta in sostanza che la disposizione di cui all'art. 1 del decreto legge n. 5/2011, a nostro avviso, non fa altro che spostare dalla data del 4 novembre alla data del 17 marzo (e per il solo anno 2011) quanto di spettanza del lavoratore in termini economici o di previsioni contrattuali legate specificatamente alla ex festività del 4 novembre: ovvero nulla.

Perplessità che meritano chiarimento emergono dunque in relazione ad iniziative assunte o che potrebbero essere assunte da codesta Amministrazione qualora intendesse intervenire " d'ufficio " per giustificare l'assenza del lavoratore con una riduzione di una giornata delle ferie spettanti o con la riduzione di una delle quattro giornate di riposo di cui all'articolo 1, c. 1 lett. b), della legge n. 937/1977 per compensare la festività del 17 marzo.

Ma soprattutto laddove, come ovvio che sia per la Polizia Penitenziaria, non intendesse riconoscere il trattamento economico spettante per il lavoro espletato durante la giornata festiva.

E' superfluo sottolineare che per la Fp Cgil eventuali applicazioni a danno dei lavoratori risultino improponibili, così come appare utile rammentare che la legge n. 937/1977 nell'attribuire ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni sei giornate complessive di riposo, di cui due giornate in aggiunta al congedo ordinario e quattro giornate da fruire nel corso dell'anno solare, non fa alcun richiamo formale o sostanziale a leggi precedenti e ne i dipendenti pubblici beneficiano di alcun trattamento economico legato alla data del 4 novembre, quindi riteniamo altrettanto improponibile una ricostruzione che leghi i giorni di riposo di cui alla legge n. 937/1977 con la previsione del decreto legge n. 5/2011 e con la ex festività del 4 novembre.

In conclusione, atteso che la materia potrebbe incontrare controverse e disomogenee applicazioni e fermo restando che il nodo interpretativo al riguardo è già al vaglio di questa O.S., si ribadisce la necessità affinché codesta Amministrazione divulghi alle strutture penitenziarie del territorio nazionale chiare direttive di applicazione.

Cordiali saluti.

p. Il Coordinamento Nazionale
FP CGIL Polizia Penitenziaria

Camillo Sarno
